SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 aprile 2025 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

**Ministero dell'università
e della ricerca**

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2025, n. **50**.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

Art. 2.

Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1273):

Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione Paolo ZANGRILLO e dal Ministro della difesa Guido CROSETTO (Governo MELONI-I), il 18 ottobre 2024.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 29 ottobre 2024, il 5, il 12 e il 20 novembre 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 10 dicembre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2171):

Assegnato alla Commissione IV (Difesa), in sede referente, il 16 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla Commissione IV (Difesa), in sede referente, l'11, il 25 e il 26 marzo 2025; il 2 aprile 2025.

Esaminato in Aula il 7 aprile 2025 e approvato, definitivamente, il 10 aprile 2025.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1480, 1475 e 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento mili-

tare», pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106:
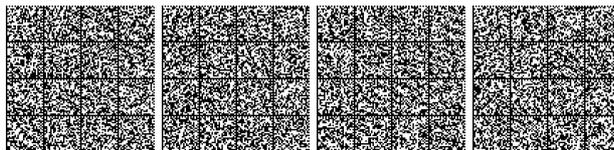
«Art. 1480 *(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)*. — 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»

«Art. 1475 *(Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero)*. — 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.»

«Art. 1476 *(Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare)*. — 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".

4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-*bis*, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante: «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2022, n. 110, come modificato nella presente legge:

«Art. 9 *(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)*. — 1.-14.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro *trentasei mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso

il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25G00061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2025.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, recante «Riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 1999, recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilità di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonché i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperti interni ed esterni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 7, comma 6-*quater*, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge finanziaria per il 2001»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che stabilisce, tra l'altro, che presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), alla cui organizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, recante «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministra-

zioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici»;
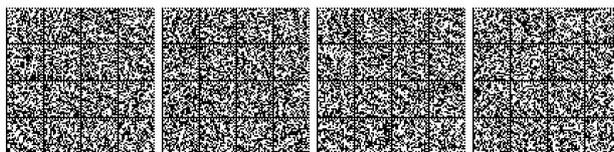
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante «Istituzione della Cabina di regia Strategia Italia», con il quale è stata istituita la Cabina di regia Strategia Italia, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, rispetto alla quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo avvalendosi, ove necessario, dell'apporto di specifiche professionalità nell'ambito dei nuclei istituiti nel Dipartimento stesso;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021 il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che a decorrere dalla medesima data «in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti al n. 1329 in data 31 marzo 2022, recante la modifica dell'articolazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita la Cabina di regia per la crisi idrica, prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e, a tal fine, può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che riorganizza il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definendone le funzioni, la composizione e il funzionamento, nonché i requisiti professionali, i criteri di designazione e le modalità di selezione dei componenti unitamente al trattamento economico attribuibile ai medesimi, e abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2009, 5 dicembre 2019 e 19 ottobre 2022, nonché i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE del 28 gennaio 2009, del 17 novembre 2009, del 17 febbraio 2020 e del 9 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che individua i requisiti professionali, i criteri di designazione e le modalità di selezione dei componenti del Nucleo, incluso il coordinatore;

Considerata la necessità di disporre di diversi e ulteriori profili professionali per l'espletamento delle attività del Nucleo nel settore delle valutazioni afferenti la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche, mediante l'ampliamento delle classi di laurea, previste tra i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, prevedendo tra le medesime anche quella in scienze naturali;

Considerata, altresì, la necessità di prevedere un aggiornamento periodico dell'elenco, avente validità biennale, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, da cui attingere per il conferimento degli incarichi di componente del Nucleo, garantendo la possibilità di disporre di un elenco aggiornato con adeguata frequenza e, al contempo, offrendo una maggiore possibilità di partecipazione a coloro che intendano presentare la propria manifestazione di interesse alla nomina di componente del Nucleo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
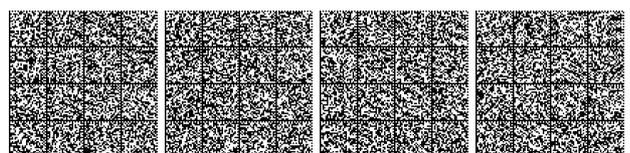
Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole «geologia,» sono aggiunte le seguenti parole «scienze naturali,»;

b) all'art. 7, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole «validità biennale.» sono aggiunte le seguenti parole «Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, l'avviso è pubblicato con cadenza almeno annuale».

Art. 2.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - CdR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 794

25A02286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 marzo 2025.

Approvazione di un primo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCAT), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, in corso di registrazione:

Visto in particolare, il Capo V del PGRA 2025 che stabilisce i criteri e le modalità di intervento del Fondo AgriCAT ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e l'allegato 10 inerente alla metodologia di calcolo dei Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo stesso;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenen-

za dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
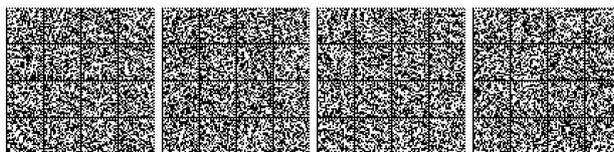
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, in corso di registrazione;

Considerato l'art. 21, comma 3 del PGRA 2025 ai sensi del quale i Valori indice per prodotto vengono approvati con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Considerato che l'allegato 10 al PGRA 2025 prevede che, in caso di colture normalmente irrigue coltivate senza irrigazione o di colture coltivate in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento;

Vista la comunicazione del 28 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 97138 del 3 marzo 2025, con la quale ISMEA ha trasmesso un primo elenco di Valori indice per prodotto, relativi all'annualità 2025, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del PGRA 2025, confermando l'applicazione, in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, dei medesimi coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un primo elenco di Valori indice, applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per la campagna 2025, nonché confermare i coefficienti di abbattimento da applicare in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà approvati per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione primo elenco di Valori indice e dei coefficienti di abbattimento - Anno 2025

1. Sono approvati i Valori indice riportati nell'allegato 1 al presente decreto e utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole nell'anno 2025.

2. In caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, vengono applicati i coefficienti di abbattimento per comparto indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 312
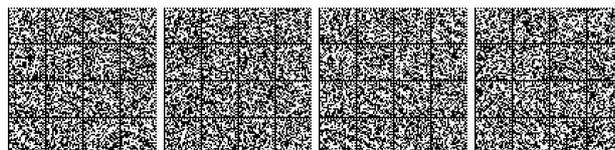
ALLEGATO *1*

VALORI INDICE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ECONOMICHE E DELLE COMPENSAZIONI EROGABILI DAL FONDO AGRICAT – CAMPAGNA 2025

PRIMO ELENCO

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	C02	ALBICOCCHE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.839	€/ha
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	CEREALI E DERIVATI	2.017	€/ha
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	CEREALI E DERIVATI	2.017	€/ha
ITALIA	C04	MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	C04	MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	C04	MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	C04	MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	C05	NETTARINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	C06	NETTARINE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
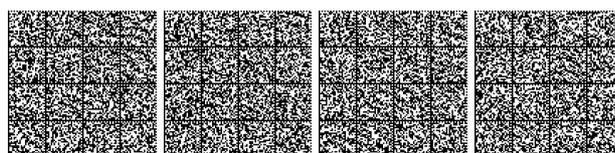
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C07	PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	C07	PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	C07	PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	C07	PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	C08	PERE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.942	€/ha
ITALIA	C09	PESCHE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.718	€/ha
ITALIA	C10	PESCHE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.647	€/ha
ITALIA	C15	RISO	CEREALI E DERIVATI	2.862	€/ha
ITALIA	C15	RISO	CEREALI E DERIVATI	2.862	€/ha
ITALIA	C15	RISO	CEREALI E DERIVATI	2.862	€/ha
ITALIA	C15	RISO	CEREALI E DERIVATI	2.862	€/ha
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.913	€/ha
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.913	€/ha
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.913	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.913	€/ha
ITALIA	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.297	€/ha
ITALIA	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.622	€/ha
ITALIA	C25	MANDARANCE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.841	€/ha
ITALIA	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.736	€/ha
ITALIA	C29	ORZO	CEREALI E DERIVATI	850	€/ha
ITALIA	C29	ORZO	CEREALI E DERIVATI	850	€/ha
ITALIA	C30	SORGO	CEREALI E DERIVATI	1.246	€/ha
ITALIA	C31	SOIA	SEMI OLEOSI	1.278	€/ha
ITALIA	C32	COLZA	COLTURE INDUSTRIALI	1.019	€/ha
ITALIA	C32	COLZA	COLTURE INDUSTRIALI	1.019	€/ha
ITALIA	C36	CACHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.836	€/ha
ITALIA	C37	CILIEGIE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.078	€/ha
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.078	€/ha
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.078	€/ha
ITALIA	C40	OLIVE TAVOLA	OLIVICOLO	4.799	€/ha
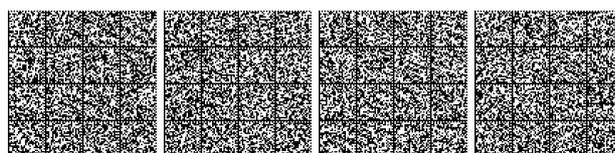
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C42	FICO D'INDIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.034	€/ha
ITALIA	C43	AVENA	CEREALI E DERIVATI	538	€/ha
ITALIA	C44	FICHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.386	€/ha
ITALIA	C48	GIRASOLE	SEMI OLEOSI	1.052	€/ha
ITALIA	C48	GIRASOLE	SEMI OLEOSI	1.052	€/ha
ITALIA	C48	GIRASOLE	SEMI OLEOSI	1.052	€/ha
ITALIA	C49	TRITICALE	CEREALI E DERIVATI	922	€/ha
ITALIA	C51	MIRTILLO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	19.233	€/ha
ITALIA	C52	LAMPONE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	30.471	€/ha
ITALIA	C57	PISTACCHIO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.701	€/ha
ITALIA	C59	NOCCIOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.385	€/ha
ITALIA	C59	NOCCIOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.385	€/ha
ITALIA	C60	SATSUMA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.322	€/ha
ITALIA	C61	MANDORLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	2.566	€/ha
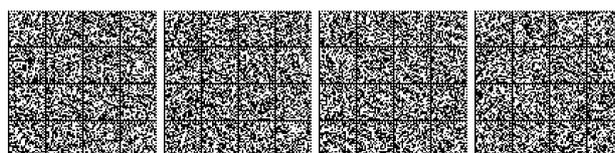
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C62	RIBES	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	34.668	€/ha
ITALIA	C62	RIBES	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	34.668	€/ha
ITALIA	C63	BERGAMOTTO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.214	€/ha
ITALIA	C64	CEDRO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	20.958	€/ha
ITALIA	C66	MORE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	25.241	€/ha
ITALIA	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	COLTURE INDUSTRIALI	5.786	€/ha
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.764	€/ha
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.764	€/ha
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.965	€/ha
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.965	€/ha
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.965	€/ha
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.266	€/ha
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.266	€/ha
ITALIA	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.716	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.716	€/ha
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	6.606	€/ha
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	6.606	€/ha
ITALIA	C73	INDIVIA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.338	€/ha
ITALIA	C74	LATTUGHE DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.169	€/ha
ITALIA	C75	PORRO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	6.157	€/ha
ITALIA	C76	RAPA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.885	€/ha
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.432	€/ha
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.432	€/ha
ITALIA	C78	SPINACIO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.494	€/ha
ITALIA	C79	ZUCCA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.350	€/ha
ITALIA	C80	ANICE	ALTRI PRODOTTI	3.020	€/ha
ITALIA	C85	CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI	1.150	€/ha
ITALIA	C86	CORIANDOLO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.162	€/ha
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	CEREALI E DERIVATI	1.256	€/ha
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	CEREALI E DERIVATI	1.256	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	CEREALI E DERIVATI	1.256	€/ha
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	CEREALI E DERIVATI	1.256	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI	551	€/ha
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI	630	€/ha
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI	630	€/ha
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI	630	€/ha
ITALIA	C91	LINO	COLTURE INDUSTRIALI	1.185	€/ha
ITALIA	C91	LINO	COLTURE INDUSTRIALI	1.185	€/ha
ITALIA	C91	LINO	COLTURE INDUSTRIALI	1.185	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.119	€/ha
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.119	€/ha
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.119	€/ha
ITALIA	C93	MIGLIO	CEREALI E DERIVATI	596	€/ha
ITALIA	C96	PISELLO PROTEICO	COLTURE INDUSTRIALI	820	€/ha
ITALIA	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	COLTURE INDUSTRIALI	2.154	€/ha
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI	1.058	€/ha
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI	1.058	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	CEREALI E DERIVATI	542	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	CEREALI E DERIVATI	542	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	CEREALI E DERIVATI	542	€/ha
ITALIA	D16	FARRO	CEREALI E DERIVATI	542	€/ha
ITALIA	D18	FAVINO	ALTRI PRODOTTI	548	€/ha
ITALIA	D23	MAIS DA INSILAGGIO	CEREALI E DERIVATI	2.112	€/ha
ITALIA	D24	MAIS DOLCE	CEREALI E DERIVATI	2.416	€/ha
ITALIA	D31	SEGALE	CEREALI E DERIVATI	1.020	€/ha
ITALIA	D33	CASTAGNE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.097	€/ha
ITALIA	D33	CASTAGNE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.097	€/ha
ITALIA	D35	KUMQUAT	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.517	€/ha
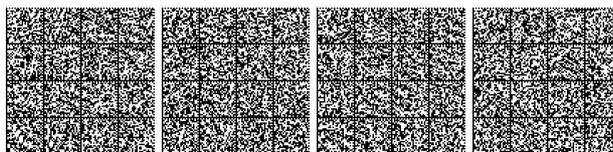
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D36	POMPELMO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.692	€/ha
ITALIA	D38	NOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	4.664	€/ha
ITALIA	D39	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI	19.356	€/ha
ITALIA	D39	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI	19.356	€/ha
ITALIA	D43	PREZZEMOLO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.078	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	666	€/ha
ITALIA	D45	COLZA DA SEME	COLTURE INDUSTRIALI	1.794	€/ha
ITALIA	D46	CAROTA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.726	€/ha
ITALIA	D47	PISELLO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.244	€/ha
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	SEMI OLEOSI	3.178	€/ha
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	SEMI OLEOSI	3.178	€/ha
ITALIA	D49	ZUCCHINE DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.208	€/ha
ITALIA	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.545	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D51	FINOCCHIO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.848	€/ha
ITALIA	D52	CAVOLFIORE DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	7.133	€/ha
ITALIA	D56	GELSO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	16.478	€/ha
ITALIA	D60	ORZO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	1.001	€/ha
ITALIA	D63	RISO INDICA	CEREALI E DERIVATI	2.071	€/ha
ITALIA	D65	SEGALE DA SEME	CEREALI E DERIVATI	840	€/ha
ITALIA	D66	UVA SPINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	28.318	€/ha
ITALIA	D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.839	€/ha
ITALIA	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	19.233	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.942	€/ha
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.647	€/ha
ITALIA	D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.718	€/ha
ITALIA	D94	QUINOA	CEREALI E DERIVATI	1.732	€/ha
ITALIA	D95	GOJI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.108	€/ha
ITALIA	D96	BUNCHING ONION DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.482	€/ha
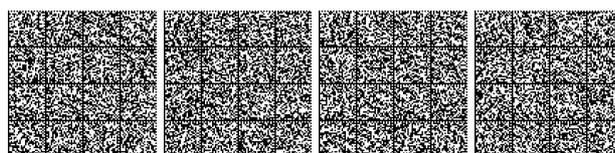
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.104	€/ha
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.104	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.427	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.427	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.427	€/ha
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.427	€/ha
ITALIA	H02	ARANCE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.015	€/ha
ITALIA	H04	LIMONI PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.705	€/ha
ITALIA	H05	MANDARANCE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.089	€/ha
ITALIA	H07	MANDARINI PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.769	€/ha
ITALIA	H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	30.471	€/ha
ITALIA	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	23.883	€/ha
ITALIA	H10	FRUMENTO DURO	CEREALI E DERIVATI	1.317	€/ha
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI E DERIVATI	1.086	€/ha
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI E DERIVATI	1.086	€/ha
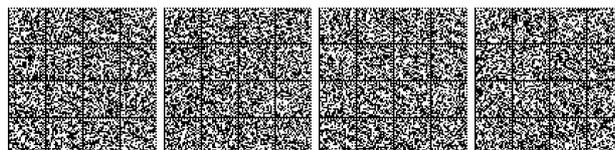
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	1.549	€/ha
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	1.347	€/ha
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	1.347	€/ha
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	CEREALI E DERIVATI	1.236	€/ha
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	CEREALI E DERIVATI	1.236	€/ha
ITALIA	H18	LOIETTO	ALTRI PRODOTTI	871	€/ha
ITALIA	H18	LOIETTO	ALTRI PRODOTTI	871	€/ha
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI	473	€/ha
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI	473	€/ha
ITALIA	H25	ZAFFERANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	115.436	€/ha
ITALIA	H26	BASILICO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.168	€/ha
ITALIA	H29	RUCOLA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	893	€/ha
ITALIA	H34	ZAFFERANO BULBI	ALTRI PRODOTTI	185.898	€/ha
ITALIA	H35	MELOGRANO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.933	€/ha
ITALIA	H36	GIUGGIOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	26.400	€/ha
ITALIA	H38	ANETO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	2.584	€/ha
ITALIA	H39	SORGO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	2.518	€/ha
ITALIA	H40	TRITICALE DA SEME	CEREALI E DERIVATI	937	€/ha
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	COLTURE INDUSTRIALI	539	€/ha
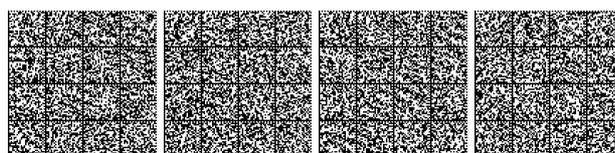
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	COLTURE INDUSTRIALI	539	€/ha
ITALIA	H45	LUPINELLA	ALTRI PRODOTTI	515	€/ha
ITALIA	H45	LUPINELLA	ALTRI PRODOTTI	515	€/ha
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	H53	AVOCADO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	29.686	€/ha
ITALIA	H56	SEDANO DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.860	€/ha
ITALIA	H76	CRESCIONE DA SEME	ALTRI PRODOTTI	2.057	€/ha
ITALIA	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.172	€/ha
ITALIA	H89	SULLA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	830	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.043	€/ha
ITALIA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	751	€/ha
ITALIA	H97	FACELIA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	745	€/ha
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI	57.129	€/ha
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI	57.129	€/ha
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI	57.129	€/ha
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI	11.853	€/ha
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI	11.853	€/ha
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI	11.853	€/ha
ITALIA	L02	MANGO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	75.159	€/ha
ITALIA	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	5.032	€/ha
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	CEREALI E DERIVATI	2.312	€/ha
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	CEREALI E DERIVATI	2.312	€/ha
ITALIA	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.281	€/ha
ITALIA	L14	ANETO	ALTRI PRODOTTI	12.833	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L15	ANONE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.538	€/ha
ITALIA	L17	AVENA DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	648	€/ha
ITALIA	L18	AVENA DA SEME	CEREALI E DERIVATI	623	€/ha
ITALIA	L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI	2.950	€/ha
ITALIA	L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI	2.950	€/ha
ITALIA	L25	CARDO DA SEME	COLTURE INDUSTRIALI	5.397	€/ha
ITALIA	L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI	883	€/ha
ITALIA	L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI	883	€/ha
ITALIA	L32	CILIEGIO ACIDO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.236	€/ha
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	COLTURE INDUSTRIALI	739	€/ha
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	COLTURE INDUSTRIALI	739	€/ha
ITALIA	L35	ELICRISO	ALTRI PRODOTTI	3.159	€/ha
ITALIA	L36	ERBA CIPOLLINA	ALTRI PRODOTTI	43.176	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI	896	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI	784	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI	784	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI	784	€/ha
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI	784	€/ha
ITALIA	L43	FAGIOLINI DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.112	€/ha
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	636	€/ha
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	636	€/ha
ITALIA	L46	FAVINO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	625	€/ha
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	862	€/ha
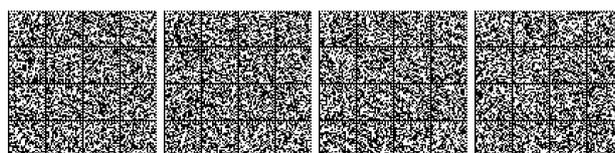
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	862	€/ha
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	862	€/ha
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	862	€/ha
ITALIA	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI E DERIVATI	872	€/ha
ITALIA	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI E DERIVATI	886	€/ha
ITALIA	L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI	21.092	€/ha
ITALIA	L55	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI	198.890	€/ha
ITALIA	L56	LUPINELLA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	900	€/ha
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	2.169	€/ha
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	2.169	€/ha
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	2.169	€/ha
ITALIA	L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI	8.772	€/ha
ITALIA	L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI	9.928	€/ha
ITALIA	L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI	20.464	€/ha
ITALIA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI	6.072	€/ha
ITALIA	L67	ORIGANO	ALTRI PRODOTTI	18.581	€/ha
ITALIA	L68	ORTICA	ALTRI PRODOTTI	12.011	€/ha
ITALIA	L69	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	830	€/ha
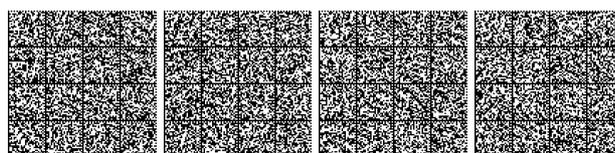
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L70	PASSIFLORA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.912	€/ha
ITALIA	L70	PASSIFLORA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.912	€/ha
ITALIA	L73	RISO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.229	€/ha
ITALIA	L73	RISO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.229	€/ha
ITALIA	L73	RISO DA SEME	CEREALI E DERIVATI	3.229	€/ha
ITALIA	L74	RISO INDICA DA SEME	CEREALI E DERIVATI	2.470	€/ha
ITALIA	L75	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI	36.028	€/ha
ITALIA	L77	SALVIA	ALTRI PRODOTTI	7.036	€/ha
ITALIA	L77	SALVIA	ALTRI PRODOTTI	7.036	€/ha
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	651	€/ha
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	651	€/ha
ITALIA	L81	SOIA DA SEME	SEMI OLEOSI	1.583	€/ha
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	924	€/ha
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	924	€/ha
ITALIA	L83	SORGO DA INSILAGGIO	CEREALI E DERIVATI	886	€/ha
ITALIA	L84	TARASSACO RADICI	ALTRI PRODOTTI	13.406	€/ha
ITALIA	L85	TIMO	ALTRI PRODOTTI	14.392	€/ha
ITALIA	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	CEREALI E DERIVATI	913	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L87	TRITORDEUM	CEREALI E DERIVATI	1.266	€/ha
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	483	€/ha
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	ALTRI PRODOTTI	483	€/ha
ITALIA	L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.281	€/ha
ITALIA	L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.281	€/ha
ITALIA	L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.839	€/ha
ITALIA	L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.836	€/ha
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
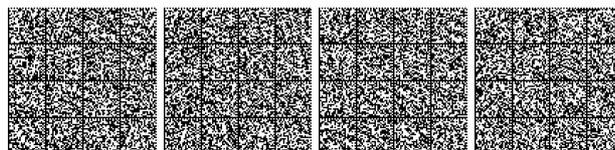
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	15.556	€/ha
ITALIA	L96	OLIVELLO SPINOSO	ALTRI PRODOTTI	150.217	€/ha
ITALIA	L96	OLIVELLO SPINOSO	ALTRI PRODOTTI	150.217	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	214	€/ha
ITALIA	L99	PRATO POLIFITA (MQ)	ALTRI PRODOTTI	616	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	482	€/ha
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	482	€/ha
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	482	€/ha
ITALIA	M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	482	€/ha
ITALIA	M02	CECE DA SEME	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.097	€/ha
ITALIA	M17	MELE CLUB	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.516	€/ha
ITALIA	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.319	€/ha
ITALIA	M24	PESCHE DA INDUSTRIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.849	€/ha
ITALIA	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	CEREALI E DERIVATI	1.775	€/ha
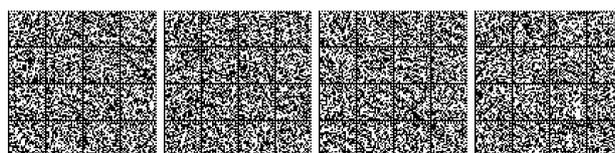
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.630	€/ha
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.630	€/ha
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.630	€/ha
ITALIA	M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	7.356	€/ha
ITALIA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.621	€/ha
ITALIA	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	12.279	€/ha
ITALIA	M46	COLZA DA SEME IBRIDO	COLTURE INDUSTRIALI	2.279	€/ha
ITALIA	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.362	€/ha
ITALIA	M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.516	€/ha
ITALIA	M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.516	€/ha
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.516	€/ha
ITALIA	M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.933	€/ha
ITALIA	M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.942	€/ha
ITALIA	M89	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.319	€/ha
ITALIA	M90	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.319	€/ha
ITALIA	M91	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.319	€/ha
ITALIA	M92	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.319	€/ha
ITALIA	M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M94	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO SERRE E TUNNEL FISSI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
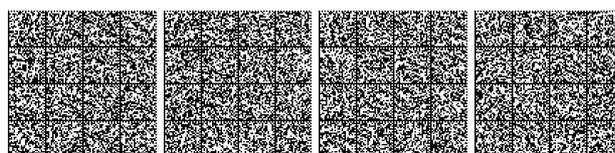
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M97	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M98	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	M99	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.550	€/ha
ITALIA	Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.849	€/ha
ITALIA	Q02	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.849	€/ha
ITALIA	Q03	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.849	€/ha
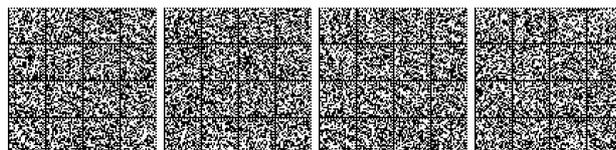
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q05	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q08	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q09	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q10	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
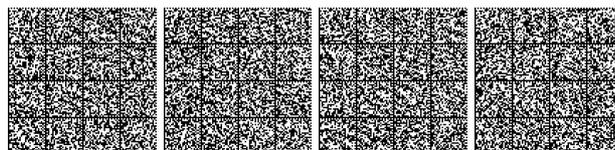
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.765	€/ha
ITALIA	Q12	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.942	€/ha
ITALIA	Q15	CACHI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.836	€/ha
ITALIA	Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.839	€/ha
ITALIA	Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.839	€/ha
ITALIA	Q18	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.281	€/ha
ITALIA	Q19	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.281	€/ha
ITALIA	Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
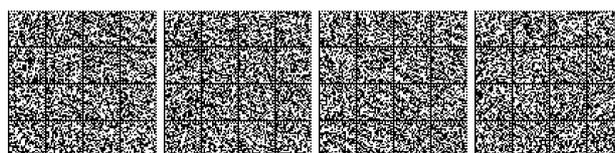
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.967	€/ha
ITALIA	Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.718	€/ha
ITALIA	Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.718	€/ha
ITALIA	Q32	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.647	€/ha
ITALIA	Q33	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.647	€/ha
ITALIA	Q34	NETTARINE SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q35	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	Q36	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	Q37	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	Q38	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	Q39	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.541	€/ha
ITALIA	Q40	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	Q41	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	Q42	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	Q43	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
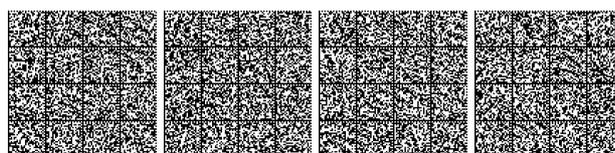
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q44	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	Q45	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.462	€/ha
ITALIA	Q46	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	Q49	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	Q50	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
ITALIA	Q51	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.076	€/ha
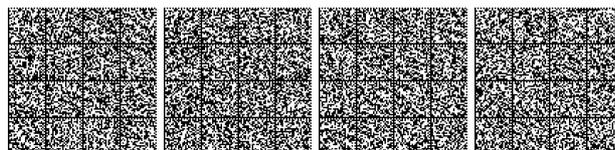
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.333	€/ha
ITALIA	Q58	ARANCE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.015	€/ha
ITALIA	Q59	ARANCE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.297	€/ha
ITALIA	Q60	MANDARANCE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.841	€/ha
ITALIA	Q61	LIMONI PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.705	€/ha
ITALIA	Q62	LIMONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.622	€/ha
ITALIA	Q63	BERGAMOTTO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	21.214	€/ha
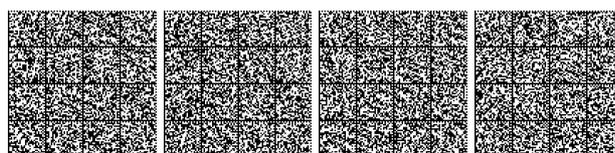
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	7.089	€/ha
ITALIA	Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.769	€/ha
ITALIA	Q66	MANDARINI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.736	€/ha

ALLEGATO *2*

COEFFICIENTI DI ABBATTIMENTO PER COMPARTO DI CUI ALLEGATO 1 (PRODOTTI COLTIVATI IN SITUAZIONI AGRONOMICHE DIFFORMI DALL'ORDINARIETA')

COMPARTO	COEFFICIENTE
COLTURE INDUSTRIALI	-30%
SEMI OLEOSI	-30%
FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	-50%
OLIVICOLO	-30%
ALTRI PRODOTTI	-25%
CEREALI E DERIVATI	-30%
ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	-40%

25A02229
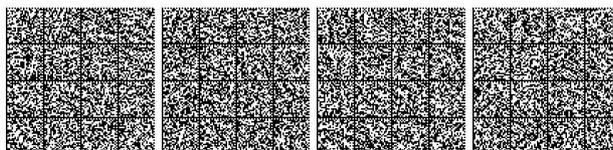
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2025.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.651 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 aprile 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 aprile 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli opera-

tori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 aprile 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

25A02305

DECRETO 10 aprile 2025.

Riapertura dei buoni ordinari del Tesoro a 60 giorni, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 2024, n. 56885, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tran-*
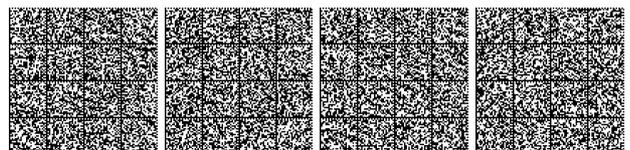
che dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 giugno 2024 e scadenza 13 giugno 2025;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.651 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 aprile 2025 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua sessanta giorni, con data di prima emissione 14 giugno 2024 e scadenza 13 giugno 2025, di cui al proprio decreto del 12 giugno 2024, n. 56885 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 aprile 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A02306

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BIOBOOST+» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3326/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recan-

te la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo BIOBOOST+ - «*Boosting the Frequency and Scale of Marine Biodiversity Monitoring Using Digital Imagery and Artificial Intelligence*» avente come obiettivo quello dello sviluppo, calibrazione e validazione di tecniche automatiche di acquisizione e analisi di immagini non invasive e efficienti per accelerare la produzione di serie temporali ad altra frequenza di dati di
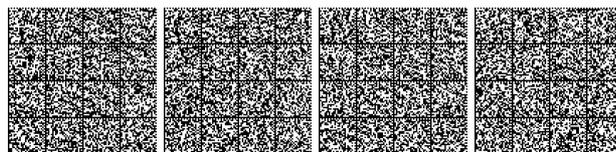
biodiversità per zooplankton, benthos, pesci e uccelli marini e con un costo complessivo pari a euro 285.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BIOBOOST+»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIOBOOST+» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Pisa;

Università degli studi di Napoli;

Vista la procura notarile rep. n. 8757 in data 12 novembre 2024 a firma del prof. Giulio Quadri notaio in Napoli, con la quale il dott. Lorito Matteo magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Napoli Federico II conferisce procura alla prof.ssa Antonella Del Corso dell'Università degli studi di Pisa, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «BIOBOOST+»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «BIOBOOST+» per un contributo complessivo pari ad euro 199.850,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BIOBOOST+» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo

svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.850,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, P.G. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successi-

vamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 491

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02230

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CAMBioMed» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3327/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art.1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato,

e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1º dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo CAMBioMed – «*Coordinated and adaptive monitoring of biodiversity change across Mediterranean rocky ecosystems*» avente come obiettivo quello di armonizzare e migliorare le metodologie e l'uso di strumenti innovativi per il monitoraggio delle barriere rocciose nel Mar Mediterraneo, di migliorare le nostre conoscenze sulla risposta degli ecosistemi marini mediterranei ai fattori di *stress* globali e locali e con un costo complessivo pari a euro 285.700,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «CAMBioMed»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «CAMBioMed» figurano i seguenti proponenti italiani:

Stazione zoologica Anton Dohrn;

Università di Pisa – Dipartimento di biologia;

Vista la procura notarile rep. n. 24728 in data 22 gennaio 2025 a firma della dott.ssa Barbara Bartolini notaio in Pisa, con la quale la prof.ssa Antonella Del Corso direttore del Dipartimento di biologia dell'Università di Pisa conferisce procura al prof. Roberto Bassi della Stazione zoologica Anton Dohrn, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «CAMBioMed»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «CAMBioMed» per un contributo complessivo pari ad euro 199.990,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «CAM-BioMed» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1º marzo 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.990,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 490

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02231

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PLAMINPACK» nell'ambito del programma Prima 2023. (Decreto n. 3313/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n, 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi

e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PLAMINPACK - *Plant-based anti-MIcrobial aNd circular PACKaging for plant products*», avente come obiettivo quello di sviluppare imballaggi antimicrobici (retine, film e vassoi) da scarti di piante per cibi mediterranei deperibili (rappresentati da mandarino, dattero e fragola). Gli antimicrobici saranno estratti dai rifiuti delle tre piante. Il residuo sarà usato per produrre il materiale del vassoio rigido. Il rifiuto delle piante sarà bioconvertito a proteine (che saranno usate nel *packaging* come strato barriera) e chitosano, antimicrobico. Analisi chemometriche e degli effetti sull'ambiente perfezioneranno questo modello circolare e con un costo complessivo pari a euro 740.551,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «PLAMINPACK»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da *PRIMA Section2* - Multi-topic 2023 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call 2023*, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PLAMINPACK» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Pisa;

Università degli studi della Basilicata;

Next Technology;

Vista la procura notarile rep. n. 29160 in data 23 maggio 2024 a firma della dott.ssa Francesca Volkhart notaio in Prato, con la quale il sig. Massimo Biancalani legale rappresentante della *Next Technology* conferisce procura alla prof.ssa Maria Vittoria Salvetti, direttrice *pro tempore* del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale e legale rappresentante dell'Università degli studi di Pisa in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 14479 in data 12 giugno 2024 a firma della dott.ssa Annamaria Racioppi notaio in Potenza, con la quale il prof. Ignazio Marcello Mancini Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi della Basilicata conferisce procura alla prof.ssa Maria Vittoria Salvetti, direttrice *pro tempore* del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale legale rappresentante dell'Università degli studi di Pisa in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «PLAMINPACK»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «PLAMINPACK» per un contributo complessivo pari ad euro 499.816,30;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PLAMINPACK» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/07/2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.816,30 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto

dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 459

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02232

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MATE4MEAT» nell'ambito del programma Prima 2023. (Decreto n. 3310/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,

con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18, del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti inter-

nazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di Proroga delle previsioni di cui al d.m. 26 luglio 2016, prot. n. 593 che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1603 del 2 febbraio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15073 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 996 del 20 gennaio 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «PRIMA 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 6.800.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding agencies* nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MATE4MEAT - *Sustainable and antimicrobial MATErials for MEAT packaging*», avente come obiettivo quello di proporre differenti approcci volti a migliorare l'efficienza antimicrobica dei sistemi di packaging. Gli obiettivi specifici sono: 1) Selezione di molecole ad attività antimicrobica da microrganismi marini. 2) Strategie basate sull'uso di peptidi antimicrobici fusi a proteine adesive. 3) *Grafting* di fenoli provenienti da scarti mediante l'uso di enzimi ossidativi. 4) Produzione di diversi poliesteri biodegradabili utilizzando microrganismi cresciuti su scarti agroalimentari e con un costo complessivo pari a euro 753.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 1303 del 31 gennaio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MATE4MEAT»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro

affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB n. 51, del 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 6.341.218,61 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2 - Multi-topic* 2023 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2023, con scadenza il 29 marzo 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MATE4MEAT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Alter Eco Pulp S.r.l.;

FOSAN E.T.S.;

Vista la procura notarile rep. n. 10248 in data 16 aprile 2024 a firma del dott. Francesco Gasbarri notaio in Roma, con la quale il sig. Francesco Maria Bucarelli legale rappresentante della FOSAN E.T.S. conferisce procura al prof. Matteo Lorito, rettore pro-tempore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 10249 in data 16 aprile 2024 a firma del dott. Francesco Gasbarri notaio in Roma, con la quale la sig.ra Claudia Corazzi legale rappresentante della Alter Eco Pulp S.r.l. conferisce procura al prof. Matteo Lorito, rettore pro-tempore, legale rappresentante dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MATE4MEAT»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MATE4MEAT» per un contributo complessivo pari ad euro 497.450,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MATE4MEAT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 497.450,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 E 2 giustificativo n. 128, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2222 del 18 febbraio 2025 reg. UCB 51, del 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16, del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13, del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successi-

vamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 461

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 febbraio 2025.

Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visti gli *Operational Arrangements* (OA) siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro *pro-tempore* dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilence Facility*, *RRF)* a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle *milestones* e *targets* e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

Visto la decisione del consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 recante la nuova versione della CID aggiornata al 2023;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1, dell'art. 7 del citato decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano naziona-

le di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;
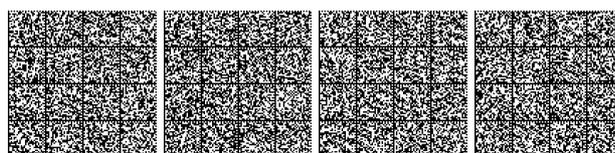
Visto il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 27 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 agosto 2023, recante «Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR e destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2023;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 28 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023, di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1° marzo 2024, che all'art. 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze - transizioni», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2024;

Ritenuto necessario procedere alla ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonché all'assegnazione degli obiettivi che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere negli anni 2024 e 2025;

Sentito il comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, nella riunione dell'8 maggio 2024;

Acquisita in data 9 gennaio 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», è assegnata alle regioni e alle province autonome la quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1.800.000.000 di euro per l'annualità finanziaria 2024 e 1.028.600.000 di euro per l'annualità finanziaria 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) flusso beneficiari NASPI anno 2022; peso assegnato: 0,20;

b) persone in cerca di occupazione media anno 2023; peso assegnato: 0,40;

c) persone prese in carico programma GOL anno 2023 percorso 1; peso assegnato: 0,10;

d) persone prese in carico programma GOL anno 2023 percorso 2, 3 e 4; peso assegnato: 0,30.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si precisa che la tabella include le risorse, per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2024 e di 600 milioni di euro per l'anno 2025, già assegnate come anticipazione «a titolo di prima quota» dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 agosto 2023, che all'art. 1, comma 6, ne prevedeva l'assegnazione definitiva con successivo decreto di riparto.

4. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Il nuovo quadro finanziario è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è inviato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il
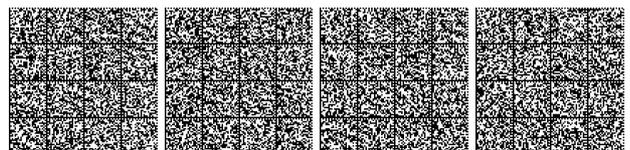
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario.

5. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, in sede di aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL secondo le modalità di cui al comma 4, le regioni potranno formalizzare la loro eventuale disponibilità ad una riduzione delle risorse assegnate, mantenendo comunque immutati gli obiettivi di beneficiari trattati e di soggetti da coinvolgere in attività di formazione. Le eventuali risorse oggetto di riduzione rientrano, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, nella quota delle risorse disponibili di cui al comma 1 per essere destinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al finanziamento di appositi progetti di innovazione e sperimentazione nell'ambito della medesima misura PNRR.

Art. 2.

Obiettivi

1. Fermi restando gli obbiettivi di persone raggiunte dal programma con attività formative concluse previsti per ciascuna regione dall'art. 2 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2023 e riportati in tabella 3 dell'allegato A del medesimo decreto, il presente decreto stabilisce per ciascuna regione gli ulteriori obiettivi incrementali di seguito riportati. È fissato per ciascuna regione e provincia autonoma l'obiettivo del numero di beneficiari del programma entro il 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025, come riportato nella tabella 2 e nella tabella 3 dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle è, altresì, riportato, in misura proporzionale alle risorse assegnate all'art. 1, l'obiettivo per ciascuna regione e provincia autonoma del numero di persone che partecipano nel 2024 e nel 2025 alla formazione professionale, sia in termini di attività avviata sia in termini di attività conclusa. Per l'obiettivo di persone avviate a formazione da conseguire entro il 31 dicembre 2025, si tiene conto di tutte le attività formative avviate entro la medesima data a condizione che per gli allievi siano riscontrabili evidenze e attestazioni relative ad unità di competenza acquisite secondo gli standard definiti nella circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. All'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL», l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Tali percorsi possono concorrere dalla data di adozione del programma GOL al raggiungimento degli obiettivi del programma in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale».

2. Le attività di tirocinio in quanto formazione in situazione di lavoro promosse per i lavoratori presi in carico nel programma e finanziate con le relative risorse possono concorrere, dalla data di adozione del programma GOL, al raggiungimento degli obiettivi in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale purché le competenze acquisite dai beneficiari siano coerenti con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. I raggiunti dal programma collocati nel percorso «4. Percorso lavoro ed inclusione», in coerenza con gli esiti della specifica valutazione del fabbisogno, possono essere indirizzari verso percorsi formativi sia di aggiornamento che di riqualificazione. Tali percorsi formativi, una volta conclusi, concorrono dalla data di adozione del programma GOL al raggiungimento degli obiettivi del programma in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale purché le competenze acquisite dai beneficiari siano coerenti con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» e al e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), così come modificati e integrati, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL» e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze transizioni».

4. Fermo restando il rispetto dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, nei casi di correzioni di natura puramente materiale che non influiscono sull'attuazione del programma nonché nei casi di mero aggiornamento o raccordo con atti di regolazione nazionale o comunitaria sopravvenuti, le modifiche all'allegato A al presente decreto potranno essere adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 11 febbraio 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 196

ALLEGATO *A*
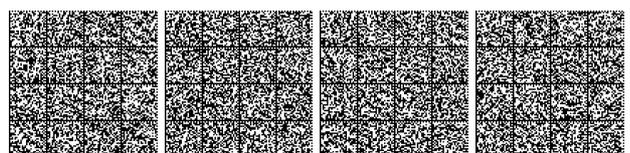
Tabella 1 - Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome – assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 "*1.1 Politiche attive del lavoro e formazione*" del PNRR, annualità 2024 e 2025.

REGIONE	Indicatore 1 Flusso di beneficiari NASPI (INPS, 2022)	Indicatore 2 Persone in cerca di occupazione (RFL Istat, media 2023)	Indicatore 3 Presi in carico in GOL nel 2023 Percorso 1 (%)	Indicatore 4 Presi in carico in GOL nel 2023 Percorso 2,3,4 (%)	QUOTE RIPARTO (%)	Somme assegnate (terza annualità 2024)	Somme assegnate (quarta annualità 2025)	Somme assegnate (2024+2025)
Pesi	0,2	0,40	0,1	0,30				
Abruzzo	2,62	2,10	2,34	1,52	**2,06**	**37.012.392**	**21.150.526**	**58.162.917**
Basilicata	1,08	0,72	0,75	1,28	**0,96**	**17.303.710**	**9.888.109**	**27.191.819**
Calabria	3,77	4,81	3,34	4,39	**4,33**	**77.934.853**	**44.535.439**	**122.470.292**
Campania	10,65	16,10	8,76	17,60	**14,73**	**265.081.028**	**151.479.081**	**416.560.109**
Emilia-Romagna	7,95	4,80	7,96	4,87	**5,77**	**103.858.877**	**59.349.578**	**163.208.456**
Friuli-Venezia Giulia	1,90	1,30	3,32	2,46	**1,97**	**35.456.262**	**20.261.284**	**55.717.546**
Lazio	8,37	10,62	7,56	4,56	**8,05**	**144.852.829**	**82.775.345**	**227.628.174**
Liguria	2,72	2,28	2,03	1,18	**2,01**	**36.204.099**	**20.688.631**	**56.892.731**
Lombardia	12,31	11,40	10,69	10,56	**11,26**	**202.678.575**	**115.819.546**	**318.498.121**
Marche	2,92	1,99	4,17	1,75	**2,32**	**41.786.943**	**23.878.916**	**65.665.859**
Molise	0,52	0,52	0,18	0,23	**0,40**	**7.212.067**	**4.121.295**	**11.333.362**
P.A. Bolzano	1,24	0,42	0,62	0,28	**0,56**	**10.097.777**	**5.770.319**	**15.868.096**
P.A. Trento	1,52	0,50	0,75	0,49	**0,73**	**13.096.657**	**7.484.012**	**20.580.668**
Piemonte	5,84	5,88	6,06	5,29	**5,71**	**102.820.175**	**58.756.018**	**161.576.193**
Puglia	7,47	8,68	6,87	9,02	**8,36**	**150.455.954**	**85.977.219**	**236.433.173**
Sardegna	4,45	3,71	5,19	4,07	**4,11**	**74.000.708**	**42.287.294**	**116.288.002**
Sicilia	8,86	12,74	10,35	16,05	**12,72**	**228.905.455**	**130.806.751**	**359.712.206**
Toscana	6,62	5,31	8,01	4,76	**5,68**	**102.173.272**	**58.386.349**	**160.559.621**
Umbria	1,29	1,06	2,03	1,09	**1,21**	**21.785.213**	**12.449.039**	**34.234.252**
Valle d'Aosta	0,31	0,17	0,15	0,14	**0,19**	**3.421.242**	**1.955.050**	**5.376.292**
Veneto	7,60	4,89	8,86	8,40	**6,88**	**123.861.911**	**70.780.201**	**194.642.112**
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**	**1.800.000.000**	**1.028.600.000**	**2.828.600.000**
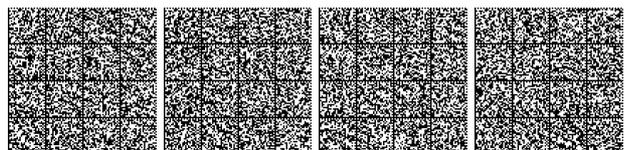
Tabella 2 - Obiettivi da assegnare alle Regioni e Province Autonome – annualità 2024.

REGIONE	**QUOTE RIPARTO (%)**	**Obiettivi regionali al 31.12.2024**				
		Numero di Beneficiari GOL nel 2024	**Di cui: beneficiari GOL formati (con attività di formazione conclusa nel 2024)**	**di cui: con attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali conclusa nel 2024**	**Raggiunti coinvolti in attività di formazione nel 2024 (formazione in stato iniziata)**	**di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali nel 2024 (formazione in stato Iniziata)**
Abruzzo	**2,06**	20.562	7.814	3.084	7.608	2.673
Basilicata	**0,96**	9.613	3.653	1.442	3.557	1.250
Calabria	**4,33**	43.297	16.453	6.495	16.020	5.629
Campania	**14,73**	147.267	55.962	22.090	54.489	19.145
Emilia-Romagna	**5,77**	57.699	21.926	8.655	21.349	7.501
Friuli-Venezia Giulia	**1,97**	19.698	7.485	2.955	7.288	2.561
Lazio	**8,05**	80.474	30.580	12.071	29.775	10.462
Liguria	**2,01**	20.113	7.643	3.017	7.442	2.615
Lombardia	**11,26**	112.599	42.788	16.890	41.662	14.638
Marche	**2,32**	23.215	8.822	3.482	8.590	3.018
Molise	**0,40**	4.007	1.523	601	1.482	521
P.A. Bolzano	**0,56**	5.610	2.132	841	2.076	729
P.A. Trento	**0,73**	7.276	2.765	1.091	2.692	946
Piemonte	**5,71**	57.122	21.706	8.568	21.135	7.426
Puglia	**8,36**	83.587	31.763	12.538	30.927	10.866
Sardegna	**4,11**	41.112	15.622	6.167	15.211	5.344
Sicilia	**12,72**	127.170	48.324	19.075	47.053	16.532
Toscana	**5,68**	56.763	21.570	8.514	21.002	7.379
Umbria	**1,21**	12.103	4.599	1.815	4.478	1.573
Valle d'Aosta	**0,19**	1.901	722	285	703	247
Veneto	**6,88**	68.812	26.149	10.322	25.461	8.946
Totale	**100,00**	**1.000.000**	**380.000**	**150.000**	**370.000**	**130.000**

Tabella 3 - Obiettivi da assegnare alle Regioni e Province Autonome – annualità 2025.

REGIONE	QUOTE RIPARTO (%)	Obiettivi regionali al 31.12.2025				
		Numero di Beneficiari GOL nel 2025	Di cui: beneficiari GOL formati (con attività di formazione conclusa nel 2025)	di cui: con attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali conclusa nel 2025	Raggiunti coinvolti in attività di formazione nel 2025 (formazione in stato iniziata)	di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali nel 2025 (formazione in stato Iniziata)
Abruzzo	**2,06**	20.562	7.814	3.084	7.608	2.673
Basilicata	**0,96**	9.613	3.653	1.442	3.557	1.250
Calabria	**4,33**	43.297	16.453	6.495	16.020	5.629
Campania	**14,73**	147.267	55.962	22.090	54.489	19.145
Emilia-Romagna	**5,77**	57.699	21.926	8.655	21.349	7.501
Friuli-Venezia Giulia	**1,97**	19.698	7.485	2.955	7.288	2.561
Lazio	**8,05**	80.474	30.580	12.071	29.775	10.462
Liguria	**2,01**	20.113	7.643	3.017	7.442	2.615
Lombardia	**11,26**	112.599	42.788	16.890	41.662	14.638
Marche	**2,32**	23.215	8.822	3.482	8.590	3.018
Molise	**0,40**	4.007	1.523	601	1.482	521
P.A. Bolzano	**0,56**	5.610	2.132	841	2.076	729
P.A. Trento	**0,73**	7.276	2.765	1.091	2.692	946
Piemonte	**5,71**	57.122	21.706	8.568	21.135	7.426
Puglia	**8,36**	83.587	31.763	12.538	30.927	10.866
Sardegna	**4,11**	41.112	15.622	6.167	15.211	5.344
Sicilia	**12,72**	127.170	48.324	19.075	47.053	16.532
Toscana	**5,68**	56.763	21.570	8.514	21.002	7.379
Umbria	**1,21**	12.103	4.599	1.815	4.478	1.573
Valle d'Aosta	**0,19**	1.901	722	285	703	247
Veneto	**6,88**	68.812	26.149	10.322	25.461	8.946
Totale	**100,00**	**1.000.000**	**380.000**	**150.000**	**370.000**	**130.000**

25A02263

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 aprile 2025.

Proroga della gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», in Formia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica
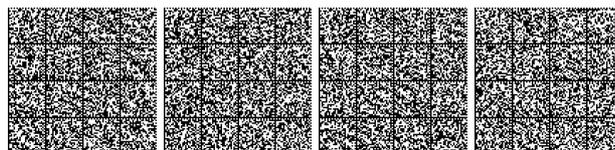
nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Richiamato il decreto direttoriale n. 2/GC/2024 del 29 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», con sede in Formia (LT) – c.f. 00979040599, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del dott. Cris Pino Cherubini, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Considerato che avverso il provvedimento sanzionatorio adottato da questa autorità è stato presentato ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia al Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione di Latina), dall'*ex* legale rappresentante dell'ente et al.; il Tar, con decreto n. 54/2024 pubblicato in data 23 marzo 2024, ha sospeso l'efficacia del decreto direttoriale n. 2/GC/2024, e, in sede collegiale, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con ordinanza n. 62/2024 pubblicata il 12 aprile 2024, non confermando la misura cautelare monocratica, ha deciso, ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm., rinviando la discussione del merito del ricorso all'udienza del 10 luglio 2024;

Vista l'istanza acquisita agli atti, nota protocollo n. 21698 del 21 maggio 2024, con la quale il dott. Cris Pino Cherubini ha fornito aggiornamenti sullo stato della procedura, rappresentando le difficoltà riscontrate nel passaggio di consegne dal C.d.a. revocato e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati;

Richiamato il decreto direttoriale n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024, con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa «Mila società cooperativa edilizia», sino al 29 agosto 2024, salva la possibilità di ulteriore proroga, al fine di consentire al commissario governativo il completamento delle attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente, con la precisazione che sino alla data 10 luglio 2024 si procedesse alla sola rideterminazione dei costi, secondo quanto segnalato in sede di ispezione straordinaria e successivo supplemento, verificando l'esistenza in capo ai soci non assegnatari di tutti i presupposti per l'assegnazione degli immobili;

Considerato che avverso il decreto direttoriale di proroga n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024 è stato presentato dall'*ex* legale rappresentante dell'ente et al. ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensione dell'efficacia; il Tribunale amministrativo regionale adito, con decreto n. 168/2024, pubblicato in data 3 agosto 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con motivi aggiunti, fissando la trattazione in sede collegiale nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024;

Richiamata la nota protocollo n. 61238 dell'8 agosto 2024, con la quale questa autorità ha precisato che il dott. Cris Pino Cherubini mantiene la titolarità quale rappresentante legale della società cooperativa in oggetto, in regime di *prorogatio*, sulla base del disposto di cui all'art. 2385 del codice civile, fino alla pubblicazione della decisione del Tribunale amministrativo regionale dell'11 settembre;

Considerato che, a seguito delle indicazioni fornite da questa autorità con la nota suindicata, è stata presentata dall'*ex* legale rappresentante dell'ente et al. un'istanza al Tribunale amministrativo regionale (ai sensi dell'art. 59 c.p.a. e 112, comma 1, lettera *b)* c.p.a.), al fine di ottenere misure attuative del decreto n. 168/2024;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale pronunciandosi sull'istanza presentata, con decreto n. 172/2024, pubblicato in data 20 agosto 2024, ha chiarito che la misura cautelare adottata riguarda solo l'atto di proroga, che rimane sospeso al solo fine di mantenere integra la *res litigiosa*;

Vista la nota protocollo n. 77641 del 20 settembre 2024 con la quale è stata trasmessa l'ordinanza n. 198/2024, pubblicata il 14 settembre 2024, che ha accolto la domanda di tutela cautelare limitatamente alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di proroga della gestione commissariale e ciò al fine di mantenere integra la *res litigiosa* sino a definizione del ricorso all'udienza pubblica del 10 dicembre 2024;

Richiamato il decreto direttoriale n. 13/GC/2024 del 26 settembre 2024, con il quale, questa autorità, confer-

mando il contenuto del provvedimento emesso in data 8 agosto 2024, ha precisato che, per tutela dei soci e dei terzi, il dott. Cris Pino Cherubini avrebbe mantenuto la titolarità quale rappresentante legale della società «Mila società cooperativa edilizia» (c.f. 00979040599), con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla definizione del ricorso con l'emissione della sentenza di merito;
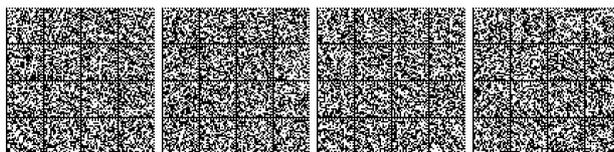
Preso atto della decisione nel merito pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione di Latina), con sentenza n. 150/2025 pubblicata il 4 marzo 2025, e trasmessa con nota protocollo n. 47274 del 17 marzo 2025, con la quale il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, lo ha rigettato, confermando la validità dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti della «Mila società cooperativa edilizia»;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Mila società cooperativa edilizia», c.f. 00979040599, con sede legale in Formia (LT) è prorogata di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, salva la possibilità di ulteriore proroga, ove necessario per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

Il commissario governativo, dott. Cris Pino Cherubini, è incaricato di portare a termine gli adempimenti di cui al decreto di nomina e quelli successivamente resisi necessari, al fine della completa regolarizzazione della posizione della società cooperativa commissariata.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2025

Il direttore generale: DONATO

25A02234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2025.

Inserimento del medicinale Rituximab (*originator* e biosimilare) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo. (Determina n. 460/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scienti-

fico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;
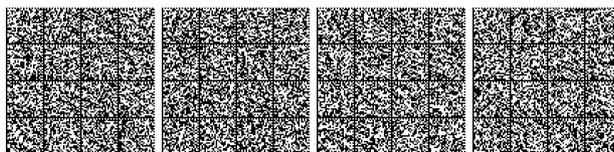
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Rituximab» nel trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Rituximab» nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo, al dosaggio utilizzato nello studio di fase 2 DESIRES;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2024 - stralcio verbale n. 11;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 29 gennaio 2025, n. 7;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Rituximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale RITUXIMAB è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Denominazione: RITUXIMAB (*originator* e biosimilare).

Indicazione terapeutica

Trattamento della sclerosi sistemica progressiva con interessamento cutaneo.

Criteri di inclusione

Età ≥18 anni.

Pazienti affetti da sclerosi sistemica con coinvolgimento cutaneo progressivo con un *modified* Rodnan *skin score* ≥10.

Criteri di esclusione

Pazienti con stato di grave immunocompromissione.

Pazienti con ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina, o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati al paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Infezioni attive gravi (ad esempio tubercolosi, sepsi e infezioni opportunistiche).

Gravidanza e allattamento al seno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale

Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico:

«Rituximab» 375 mg/m^2 una volta alla settimana somministrati come infusione endovenosa per 4 dosi.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Screening pre-infusione: prima della prima somministrazione di «Rituximab», il paziente dovrà essere sottoposto a valutazione mediante esame fisico completo, esami ematochimici e strumentali:

esami ematochimici: emocromo, creatinina, eGFR, ionogramma completo, elettroforesi proteine sieriche, AST, ALT, ALP, gammaGT, PCR, sierologia per HBV (comprendente HbsAg, HBSAb e HBcAb) e HCV, Quantiferon, tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM, esame urine ed urinocoltura, betaHCG nelle donne in età fertile;
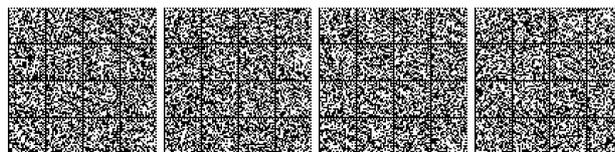
esami strumentali: Rx torace.

Monitoraggio a 1-3-6 mesi: emocromo, creatinina, eGFR, elettroforesi proteine sieriche, AST, ALT, ALP, gammaGT, PCR.

Monitoraggio a 3-6 mesi: IgG, IgA, IgM.

Tipizzazione linfocitaria solo in casi selezionati al fine di limitare un'eccessiva immunosoppressione.

25A02236

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di concizumab, «Alhemo». (Determina n. 475/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17 - 21 febbraio 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 28 marzo 2025 (prot.n. 0039036-28/03/2025-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Alhemo» (concizumab);

Visti gli atti di ufficio;
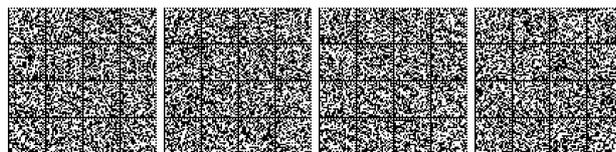
Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ALHEMO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

ALHEMO.

Codice ATC - principio attivo: B02BX10 Concizumab.

Titolare: Novo Nordisk A/S.

Cod. procedura EMEA/H/C/005938/0000.

GUUE 31 gennaio 2025.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Alhemo» è indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti con:

emofilia A (*deficit* congenito del fattore VIII) con inibitori del FVIII e di età pari o superiore a dodici anni;

emofilia B (*deficit* congenito del fattore IX) con inibitori del FIX e di età pari o superiore a dodici anni.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia e/o dei disordini della coagulazione.

«Alhemo» è esclusivamente per uso sottocutaneo.

Concizumab è disponibile in una penna preriempita pronta per la somministrazione. Gli aghi non sono inclusi, vedere paragrafo 6.5.

Concizumab deve essere somministrato ogni giorno, in qualsiasi momento della giornata, non necessariamente alla stessa ora.

Concizumab può essere autosomministrato o somministrato da un *caregiver*, dopo aver ricevuto un'adeguata formazione da parte di un operatore sanitario e aver letto le istruzioni per l'uso.

Concizumab deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea nell'addome o nella coscia ruotando ogni giorno la sede di iniezione. Le iniezioni sottocutanee non devono essere somministrate in aree in cui la pelle è dolente, livida, arrossata o dura o in aree in cui sono presenti nei o cicatrici.

Usare sempre un nuovo ago per ogni iniezione.

Ogni penna preriempita «Alhemo» è destinata all'uso da parte di un singolo paziente. Una penna preriempita «Alhemo» non deve essere condivisa tra i pazienti, anche se l'ago viene cambiato.

Per istruzioni complete sulla somministrazione di «Alhemo», vedere il paragrafo 6.6 e il foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1881/001 - A.I.C. n. 051814010/E in base 32: 1KF7MU - 15 mg/1.5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (10 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1881/002 - A.I.C. n. 051814022/E in base 32: 1KF7N6 - 15 mg/1.5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (10 mg/ml) - 5 (5 x 1) penne preriempite (*multipack*);

EU/1/24/1881/003 - A.I.C. n. 051814034/E in base 32: 1KF7NL - 60 mg/1.5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (40 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1881/004 - A.I.C. n. 051814046/E in base 32: 1KF7NY - 60 mg/1.5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (40 mg/ml) - 5 (5 x 1) penne preriempite (*multipack*);

EU/1/24/1881/005 - A.I.C. n. 051814059/E in base 32: 1KF7PC - 150 mg/1.5ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1881/006 - A.I.C. n. 051814061/E in base 32: 1KF7PF - 150 mg/1.5ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1.5 ml (100 mg/ml) - 5 (5 x 1) penne preriempite (*multipack*);

EU/1/24/1881/007 - A.I.C. n. 051814073/E in base 32: 1KF7PT - 300 mg/3 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):

i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali;

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio:

il materiale educativo per gli operatori sanitari deve includere:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

guida per gli operatori sanitari con i seguenti punti chiave:

breve introduzione a concizumab e al rischio di eventi tromboembolici;

guida all'uso di concizumab comprendente le seguenti informazioni:

i medici devono discutere con il paziente e/o con chi se ne prende cura la dose e il programma degli agenti bypassanti, se necessari durante la profilassi concizumab;

occorre prestare attenzione quando il paziente è ad alto rischio di sviluppare eventi tromboembolici;

i pazienti devono essere informati e monitorati sulla comparsa di segni e sintomi di eventi tromboembolici;

in caso di sospetto di eventi tromboembolici, concizumab deve essere interrotto e devono essere avviate ulteriori indagini e un trattamento medico appropriato;

ricordare di distribuire il materiale educativo a tutti i pazienti e di assicurarsi che lo leggano e lo comprendano;

ricordare che a tutti i pazienti in trattamento con concizumab deve essere consegnata una scheda di allerta per il paziente e ricordare loro di portarla sempre con sé e di mostrarla agli operatori sanitari che li hanno in cura;

ricordare di segnalare qualsiasi evento avverso associato all'uso di concizumab;

il materiale educativo per i pazienti/assistenti deve includere:

il foglio illustrativo;

guida per i pazienti/assistenti con i seguenti messaggi chiave:

breve introduzione a concizumab e al rischio di eventi tromboembolici;

descrizione dei segni e dei sintomi degli eventi tromboembolici;

promemoria per interrompere l'uso di concizumab in caso di sintomi e contattare immediatamente il medico;

ricordare di portare sempre con sé la propria scheda paziente e di mostrarla agli operatori sanitari che potrebbero avere in cura il paziente;

ricordare di segnalare qualsiasi evento avverso al proprio medico curante;

scheda di allerta per il paziente con i seguenti elementi chiave:

promemoria per portare sempre con sé la scheda e mostrarla agli operatori sanitari per informarli sul trattamento concizumab e sul rischio di eventi tromboembolici;

dati di contatto del medico che prescrive concizumab al paziente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista (RRL).

25A02287

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ublituximab, «Briumvi». (Determina n. 476/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17 - 21 marzo 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BRIUMVI

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

BRIUMVI.

Codice ATC - Principio attivo: L04AG14 Ublituximab.

Titolare: Neuraxpharm Pharmaceuticals S.L.

Cod. procedura EMEA/H/C/005914/IB/0011.

GUUE 28 febbraio 2025.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Briumvi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (*relapsing multiple sclerosis*, RMS) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da medici specializzati, con esperienza nella diagnosi e nel trattamento di patologie neurologiche, e che abbiano accesso a un adeguato supporto medico per la gestione di eventuali reazioni severe, come reazioni correlate a infusione (*infusion-related reactions*, IRR) gravi.

Premedicazione per le reazioni correlate a infusione:

prima di ogni infusione, devono essere somministrate le due premedicazioni seguenti (per via orale, endovenosa, intramuscolare o sottocutanea) al fine di ridurre la frequenza e la severità delle IRR (per ulteriori indicazioni sulla riduzione delle IRR, vedere paragrafo 4.4):

100 mg di metilprednisolone o 10-20 mg di desametasone (o equivalente) circa 30-60 minuti prima di ogni infusione;

difenidramina circa 30-60 minuti prima di ogni infusione.

Inoltre, si può prendere in considerazione la premedicazione con un antipiretico (ad es. paracetamolo).

Dopo diluizione, «Briumvi» è somministrato mediante infusione endovenosa attraverso una linea dedicata. Le infusioni non devono essere somministrate mediante infusione endovenosa rapida o in bolo.

Tabella 1: dose e schema posologico.

	Quantità e volume	Velocità di infusione	Durata[1]
Prima infusione	150 mg in 250 ml	iniziare a 10 ml/ora per i primi 30 minuti aumentare a 20 ml/ora per i 30 minuti successivi aumentare a 35 ml/ora per l'ora successiva aumentare a 100 ml/ora per le 2 ore rimanenti	4 ore
seconda infusione (2 settimane più tardi)	450 mg in 250 ml	iniziare a 100 ml/ora per i primi 30 minuti aumentare a 400 ml/ora per i 30 minuti rimanenti	1 ora
infusioni successive (una volta ogni 24 settimane)[2]	450 mg in 250 ml	iniziare a 100 ml/ora per i primi 30 minuti aumentare a 400 ml/ora per i 30 minuti rimanenti	1 ora

[1] La durata dell'infusione può essere maggiore se l'infusione viene interrotta o rallentata.

[2] La prima infusione successiva deve essere somministrata ventiquattro settimane dopo la prima infusione.

Le soluzioni per infusione endovenosa sono preparate diluendo il medicinale in una sacca per infusione contenente una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) fino a raggiungere una concentrazione finale di 0,6 mg/ml per la prima infusione e di 1,8 mg/ml per la seconda infusione e tutte le infusioni successive.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1730/002 - A.I.C. n. 050698024/E in base 32: 1JC5T8 - 150 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 6 ml (25 mg / ml) - 3 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):

i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali;

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A02288

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, «Jakavi». (Determina n. 477/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17-21 marzo 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: JAKAVI, descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Isti-

tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni: JAKAVI.

Codice ATC - principio attivo: L01EJ01 ruxolitinib.

Titolare: Novartis Europharm Limited.

Codice procedura EMEA/H/C/002464/X/0070/G.

Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 28 febbraio 2025.

Indicazioni terapeutiche.

Malattia del trapianto contro l'ospite (*Graft versus host disease*, GvHD):

GvHD acuta.

«Jakavi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore ai ventotto giorni con malattia del trapianto contro l'ospite acuta che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche (vedere paragrafo 5.1).

GvHD cronica.

«Jakavi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore ai sei mesi con malattia del trapianto contro l'ospite cronica che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Jakavi» deve essere iniziato solo da un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali.

Prima di iniziare la terapia con «Jakavi» deve essere effettuata una conta ematica completa, inclusa una conta differenziale dei globuli bianchi.

Monitorare ogni 2-4 settimane la conta ematica completa, inclusa la conta differenziale dei globuli bianchi, fino alla stabilizzazione delle dosi di «Jakavi», e in seguito come clinicamente indicato (vedere paragrafo 4.4).

«Jakavi» deve essere assunto per via orale, con o senza cibo.

Si raccomanda che un operatore sanitario si confronti con il *caregiver* su come somministrare la dose giornaliera di soluzione orale prescritta prima della somministrazione della prima dose.

Si raccomanda che la dose di «Jakavi» sia assunta ad un orario simile ogni giorno, utilizzando la siringa per somministrazione orale riutilizzabile fornita.

Se una dose viene omessa, il paziente non deve assumere una dose aggiuntiva, ma deve assumere la consueta dose successiva prescritta.

Il paziente può bere acqua dopo aver assunto la soluzione orale per assicurarsi che il medicinale sia stato completamente deglutito. Se il paziente è incapace di deglutire e ha un sondino nasogastrico o gastrico *in situ*, la soluzione orale di «Jakavi» può essere somministrata tramite un sondino nasogastrico o gastrico di dimensione French 4 (o superiore) e che non superi 125 cm in lunghezza. Il sondino deve essere risciacquato con acqua dopo aver erogato la soluzione orale.

Le istruzioni per la preparazione sono fornite nelle istruzioni per l'uso alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate: EU/1/12/773/017 - A.I.C.: 042226175 /E in base 32: 188NHZ - 5 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 60 ml - 1 flacone + 2 siringhe per somministrazione orale + adattatore per flacone a pressione.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista, geriatra (RNRL).

25A02289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Teva», cod. MCA/2022/130.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 141 del 4 aprile 2025

Procedura europea n. AT/H/1310/001,002,004,006/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: TEVA B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239019 (in base 10) 1HX5KC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239021 (in base 10) 1HX5KF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239033 (in base 10) 1HX5KT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239045 (in base 10) 1HX5L5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239058 (in base 10) 1HX5LL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239060 (in base 10) 1HX5LN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239072 (in base 10) 1HX5M0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239084 (in base 10) 1HX5MD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239096 (in base 10) 1HX5MS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239108 (in base 10) 1HX5N4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239110 (in base 10) 1HX5N6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239122 (in base 10) 1HX5NL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239134 (in base 10) 1HX5NY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239146 (in base 10) 1HX5PB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239159 (in base 10) 1HX5PR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239161 (in base 10) 1HX5PT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239173 (in base 10) 1HX5Q5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239185 (in base 10) 1HX5QK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239197 (in base 10) 1HX5QX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239209 (in base 10) 1HX5R9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239211 (in base 10) 1HX5RC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239223 (in base 10) 1HX5RR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239235 (in base 10) 1HX5S3 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239247 (in base 10) 1HX5SH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239250 (in base 10) 1HX5SL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239262 (in base 10) 1HX5SY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239274 (in base 10) 1HX5TB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239286 (in base 10) 1HX5TQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239298 (in base 10) 1HX5U2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239300 (in base 10) 1HX5U4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239312 (in base 10) 1HX5UJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239324 (in base 10) 1HX5UW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239336 (in base 10) 1HX5V8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239348 (in base 10) 1HX5VN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239351 (in base 10) 1HX5VR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239363 (in base 10) 1HX5W3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239375 (in base 10) 1HX5WH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239387 (in base 10) 1HX5WV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239399 (in base 10) 1HX5X7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239401 (in base 10) 1HX5X9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239413 (in base 10) 1HX5XP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239425 (in base 10) 1HX5Y1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239437 (in base 10) 1HX5YF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239449 (in base 10) 1HX5YT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239452 (in base 10) 1HX5YW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239464 (in base 10) 1HX5Z8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239476 (in base 10) 1HX5ZN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239488 (in base 10) 1HX600 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239490 (in base 10) 1HX602 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239502 (in base 10) 1HX60G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239514 (in base 10) 1HX60U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239526 (in base 10) 1HX616 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239538 (in base 10) 1HX61L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239540 (in base 10) 1HX61N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239553 (in base 10) 1HX621 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239565 (in base 10) 1HX62F (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239577 (in base 10) 1HX62T (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239589 (in base 10) 1HX635 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239591 (in base 10) 1HX637 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239603 (in base 10) 1HX63M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239615 (in base 10) 1HX63Z (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239627 (in base 10) 1HX64C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239639 (in base 10) 1HX64R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239641 (in base 10) 1HX64T (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239654 (in base 10) 1HX656 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239666 (in base 10) 1HX65L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239678 (in base 10) 1HX65Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239680 (in base 10) 1HX660 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239692 (in base 10) 1HX66D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239704 (in base 10) 1HX66S (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239716 (in base 10) 1HX674 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239728 (in base 10) 1HX67J (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239730 (in base 10) 1HX67L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239742 (in base 10) 1HX67Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239755 (in base 10) 1HX68C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239767 (in base 10) 1HX68R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239779 (in base 10) 1HX693 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239781 (in base 10) 1HX695 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239793 (in base 10) 1HX69K (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239805 (in base 10) 1HX69X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239817 (in base 10) 1HX6B9 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239829 (in base 10) 1HX6BP (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239831 (in base 10) 1HX6BR (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239843 (in base 10) 1HX6C3 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239856 (in base 10) 1HX6CJ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239868 (in base 10) 1HX6CW (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239870 (in base 10) 1HX6CY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239882 (in base 10) 1HX6DB (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239894 (in base 10) 1HX6DQ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239906 (in base 10) 1HX6F2 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239918 (in base 10) 1HX6FG (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239920 (in base 10) 1HX6FJ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239932 (in base 10) 1HX6FW (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239944 (in base 10) 1HX6G8 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239957 (in base 10) 1HX6GP (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239969 (in base 10) 1HX6H1 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239971 (in base 10) 1HX6H3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239983 (in base 10) 1HX6HH (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239995 (in base 10) 1HX6HV (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240011 (in base 10) 1HX6JC (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240023 (in base 10) 1HX6JR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240035 (in base 10) 1HX6K3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240047 (in base 10) 1HX6KH (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240050 (in base 10) 1HX6KL (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240062 (in base 10) 1HX6KY (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240074 (in base 10) 1HX6LB (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240086 (in base 10) 1HX6LQ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240098 (in base 10) 1HX6M2 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240100 (in base 10) 1HX6M4 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240112 (in base 10) 1HX6MJ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240124 (in base 10) 1HX6MW (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240136 (in base 10) 1HX6N8 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240148 (in base 10) 1HX6NN (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240151 (in base 10) 1HX6NR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240163 (in base 10) 1HX6P3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240175 (in base 10) 1HX6PH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240187 (in base 10) 1HX6PV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240199 (in base 10) 1HX6Q7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240201 (in base 10) 1HX6Q9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240213 (in base 10) 1HX6QP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240225 (in base 10) 1HX6R1 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240237 (in base 10) 1HX6RF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240249 (in base 10) 1HX6RT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240252 (in base 10) 1HX6RW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240264 (in base 10) 1HX6S8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240276 (in base 10) 1HX6SN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240288 (in base 10) 1HX6T0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240290 (in base 10) 1HX6T2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240302 (in base 10) 1HX6TG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240314 (in base 10) 1HX6TU (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240326 (in base 10) 1HX6U6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240338 (in base 10) 1HX6UL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240340 (in base 10) 1HX6UN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240353 (in base 10) 1HX6V1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240365 (in base 10) 1HX6VF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240377 (in base 10) 1HX6VT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240389 (in base 10) 1HX6W5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240391 (in base 10) 1HX6W7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240403 (in base 10) 1HX6WM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240415 (in base 10) 1HX6WZ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240427 (in base 10) 1HX6XC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240439 (in base 10) 1HX6XR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240441 (in base 10) 1HX6XT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240454 (in base 10) 1HX6Y6 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240466 (in base 10) 1HX6YL (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240478 (in base 10) 1HX6YY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240480 (in base 10) 1HX6Z0 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240492 (in base 10) 1HX6ZD (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240504 (in base 10) 1HX6ZS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240516 (in base 10) 1HX704 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240528 (in base 10) 1HX70J (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240530 (in base 10) 1HX70L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240542 (in base 10) 1HX70Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240555 (in base 10) 1HX71C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240567 (in base 10) 1HX71R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240579 (in base 10) 1HX723 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240581 (in base 10) 1HX725 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240593 (in base 10) 1HX72K (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240605 (in base 10) 1HX72X (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240617 (in base 10) 1HX739 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240629 (in base 10) 1HX73P (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240631 (in base 10) 1HX73R (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240643 (in base 10) 1HX743 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240656 (in base 10) 1HX74J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240668 (in base 10) 1HX74W (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240670 (in base 10) 1HX74Y (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240682 (in base 10) 1HX75B (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240694 (in base 10) 1HX75Q (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240706 (in base 10) 1HX762 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240718 (in base 10) 1HX76G (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240720 (in base 10) 1HX76J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240732 (in base 10) 1HX76W (in base 32).

Principio attivo: atorvastatina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Teva Pharma, S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza (Spagna);

Teva Operations Poland Sp. Z.oo - Ul. Mogilska 80, 31-546 kraków (Polonia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239019 (in base 10) 1HX5KC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239021 (in base 10) 1HX5KF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239033 (in base 10) 1HX5KT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239045 (in base 10) 1HX5L5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239058 (in base 10) 1HX5LL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239060 (in base 10) 1HX5LN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239072 (in base 10) 1HX5M0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239084 (in base 10) 1HX5MD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239096 (in base 10) 1HX5MS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239108 (in base 10) 1HX5N4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239110 (in base 10) 1HX5N6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239122 (in base 10) 1HX5NL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239134 (in base 10) 1HX5NY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239146 (in base 10) 1HX5PB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239159 (in base 10) 1HX5PR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239161 (in base 10) 1HX5PT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239173 (in base 10) 1HX5Q5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239185 (in base 10) 1HX5QK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239197 (in base 10) 1HX5QX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239209 (in base 10) 1HX5R9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239211 (in base 10) 1HX5RC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239223 (in base 10) 1HX5RR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239235 (in base 10) 1HX5S3 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239247 (in base 10) 1HX5SH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239250 (in base 10) 1HX5SL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239262 (in base 10) 1HX5SY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239274 (in base 10) 1HX5TB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239286 (in base 10) 1HX5TQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239298 (in base 10) 1HX5U2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239300 (in base 10) 1HX5U4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239312 (in base 10) 1HX5UJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239324 (in base 10) 1HX5UW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239336 (in base 10) 1HX5V8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239348 (in base 10) 1HX5VN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239351 (in base 10) 1HX5VR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239363 (in base 10) 1HX5W3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239375 (in base 10) 1HX5WH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239387 (in base 10) 1HX5WV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239399 (in base 10) 1HX5X7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239401 (in base 10) 1HX5X9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239413 (in base 10) 1HX5XP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239425 (in base 10) 1HX5Y1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239437 (in base 10) 1HX5YF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239449 (in base 10) 1HX5YT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239452 (in base 10) 1HX5YW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239464 (in base 10) 1HX5Z8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239476 (in base 10) 1HX5ZN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239488 (in base 10) 1HX600 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239490 (in base 10) 1HX602 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239502 (in base 10) 1HX60G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239514 (in base 10) 1HX60U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239526 (in base 10) 1HX616 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239538 (in base 10) 1HX61L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239540 (in base 10) 1HX61N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239553 (in base 10) 1HX621 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239565 (in base 10) 1HX62F (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239577 (in base 10) 1HX62T (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239589 (in base 10) 1HX635 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239591 (in base 10) 1HX637 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239615 (in base 10) 1HX63Z (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239627 (in base 10) 1HX64C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239639 (in base 10) 1HX64R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239641 (in base 10) 1HX64T (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239654 (in base 10) 1HX656 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239666 (in base 10) 1HX65L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239678 (in base 10) 1HX65Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239680 (in base 10) 1HX660 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239692 (in base 10) 1HX66D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239704 (in base 10) 1HX66S (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239728 (in base 10) 1HX67J (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239730 (in base 10) 1HX67L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239742 (in base 10) 1HX67Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239755 (in base 10) 1HX68C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239767 (in base 10) 1HX68R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239779 (in base 10) 1HX693 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239781 (in base 10) 1HX695 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239793 (in base 10) 1HX69K (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239805 (in base 10) 1HX69X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239817 (in base 10) 1HX6B9 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239829 (in base 10) 1HX6BP (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239831 (in base 10) 1HX6BR (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239843 (in base 10) 1HX6C3 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239856 (in base 10) 1HX6CJ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239868 (in base 10) 1HX6CW (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239870 (in base 10) 1HX6CY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050239882 (in base 10) 1HX6DB (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239894 (in base 10) 1HX6DQ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239906 (in base 10) 1HX6F2 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239918 (in base 10) 1HX6FG (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239920 (in base 10) 1HX6FJ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239932 (in base 10) 1HX6FW (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239944 (in base 10) 1HX6G8 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239957 (in base 10) 1HX6GP (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239969 (in base 10) 1HX6H1 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239971 (in base 10) 1HX6H3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239983 (in base 10) 1HX6HH (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239995 (in base 10) 1HX6HV (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240011 (in base 10) 1HX6JC (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240023 (in base 10) 1HX6JR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240035 (in base 10) 1HX6K3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240047 (in base 10) 1HX6KH (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240050 (in base 10) 1HX6KL (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240062 (in base 10) 1HX6KY (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240074 (in base 10) 1HX6LB (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240086 (in base 10) 1HX6LQ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240098 (in base 10) 1HX6M2 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240100 (in base 10) 1HX6M4 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240112 (in base 10) 1HX6MJ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240124 (in base 10) 1HX6MW (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240136 (in base 10) 1HX6N8 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240148 (in base 10) 1HX6NN (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240151 (in base 10) 1HX6NR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240163 (in base 10) 1HX6P3 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050240175 (in base 10) 1HX6PH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240187 (in base 10) 1HX6PV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240199 (in base 10) 1HX6Q7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240201 (in base 10) 1HX6Q9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240213 (in base 10) 1HX6QP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240225 (in base 10) 1HX6R1 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240237 (in base 10) 1HX6RF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240249 (in base 10) 1HX6RT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240252 (in base 10) 1HX6RW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240264 (in base 10) 1HX6S8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240276 (in base 10) 1HX6SN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240288 (in base 10) 1HX6T0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240290 (in base 10) 1HX6T2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240302 (in base 10) 1HX6TG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240314 (in base 10) 1HX6TU (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240326 (in base 10) 1HX6U6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240338 (in base 10) 1HX6UL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240340 (in base 10) 1HX6UN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240353 (in base 10) 1HX6V1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240365 (in base 10) 1HX6VF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240377 (in base 10) 1HX6VT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240389 (in base 10) 1HX6W5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240391 (in base 10) 1HX6W7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240403 (in base 10) 1HX6WM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240415 (in base 10) 1HX6WZ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240427 (in base 10) 1HX6XC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240439 (in base 10) 1HX6XR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240441 (in base 10) 1HX6XT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240454 (in base 10) 1HX6Y6 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240466 (in base 10) 1HX6YL (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240478 (in base 10) 1HX6YY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240492 (in base 10) 1HX6ZD (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240504 (in base 10) 1HX6ZS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240516 (in base 10) 1HX704 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240528 (in base 10) 1HX70J (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240530 (in base 10) 1HX70L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240542 (in base 10) 1HX70Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240555 (in base 10) 1HX71C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240567 (in base 10) 1HX71R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240579 (in base 10) 1HX723 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240581 (in base 10) 1HX725 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240593 (in base 10) 1HX72K (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050240605 (in base 10) 1HX72X (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050240617 (in base 10) 1HX739 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240629 (in base 10) 1HX73P (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240631 (in base 10) 1HX73R (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240643 (in base 10) 1HX743 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240656 (in base 10) 1HX74J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240668 (in base 10) 1HX74W (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240670 (in base 10) 1HX74Y (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240682 (in base 10) 1HX75B (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240694 (in base 10) 1HX75Q (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240706 (in base 10) 1HX762 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240718 (in base 10) 1HX76G (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240720 (in base 10) 1HX76J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240732 (in base 10) 1HX76W (in base 32),

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Per le confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050239603 (in base 10) 1HX63M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050239716 (in base 10) 1HX674 (in base 32);
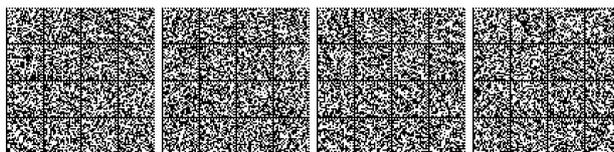
«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050240480 (in base 10) 1HX6Z0 (in base 32),

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 agosto 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02235

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Macleods», cod. MCA/2022/154.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 106 del 13 marzo 2025

Procedure europee nn.:

NL/H/5631/001-002/DC; NL/H/5631/001-002/IA/001; NL/H/5631/001-002/IB/002;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DIMETILFUMARATO MACLEODS», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Macleods Pharma Espana, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona, s/n, 08039, Barcellona, Spagna;

Confezioni:

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237015 (in base 10) 1HX3LR (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237027 (in base 10) 1HX3M3 (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237039 (in base 10) 1HX3MH (in base 32)

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237041 (in base 10) 1HX3MK (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237054 (in base 10) 1HX3MY (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237066 (in base 10) 1HX3NB (in base 32)

Principio Attivo: dimetilfumarato

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synoptis Industrial Sp. z o.o

ul. Rabowicka 15, Swarzędz,

62-020, Polonia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).
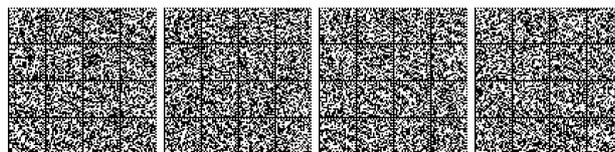
Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237015 (in base 10) 1HX3LR (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237027 (in base 10) 1HX3M3 (in base 32)

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237041 (in base 10) 1HX3MK (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237054 (in base 10) 1HX3MY (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237039 (in base 10) 1HX3MH (in base 32)

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 050237066 (in base 10) 1HX3NB (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02237

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nilotinib, «Nilotinib Zentiva», cod. MCA/2023/176.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 117 del 20 marzo 2025

Procedura europea n. DE/H/7850/002-003/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «NILOTINIB ZENTIVA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via P. Paleocapa, 7 20121, Milano, Italia

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906015 (in base 10) 1JKJWZ (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 112 (4 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906027 (in base 10) 1JKJXC (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 392 (14 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906039 (in base 10) 1JKJXR (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906041 (in base 10) 1JKJXT (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 112 (4 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906054 (in base 10) 1JKJY6 (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 392 (14 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906066 (in base 10) 1JKJYL (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 28 x 1 capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906078 (in base 10) 1JKJYY (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 112 x 1 (4 x 28 x 1) capsule in blister

A.I.C. n. 050906080 (in base 10) 1JKJZ0 (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 392 x 1 (14 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906092 (in base 10) 1JKJZD (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 28 x 1 capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906104 (in base 10) 1JKJZS (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 112 x 1 (4 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906116 (in base 10) 1JKK04 (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 392 x 1 (14 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906128 (in base 10) 1JKK0J (in base 32)

Principio Attivo: nilotinib

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

APIS Labor GmbH

Resslstraβe 9, 9065 Ebenthal in Kärnten, Austria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906015 (in base 10) 1JKJWZ (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 112 (4 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906027 (in base 10) 1JKJXC (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906041 (in base 10) 1JKJXT (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 112 (4 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906054 (in base 10) 1JKJY6 (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 28 x 1 capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906078 (in base 10) 1JKJYY (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 112 x 1 (4 x 28 x 1) capsule in blister

A.I.C. n. 050906080 (in base 10) 1JKJZ0 (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 28 x 1 capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906104 (in base 10) 1JKJZS (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 112 x 1 (4 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906116 (in base 10) 1JKK04 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 392 (14 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906039 (in base 10) 1JKJXR (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 392 (14 x 28) capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 050906066 (in base 10) 1JKJYL (in base 32)

«150 mg capsule rigide» 392 x 1 (14 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906092 (in base 10) 1JKJZD (in base 32)

«200 mg capsule rigide» 392 x 1 (14 x 28 x 1) capsule in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050906128 (in base 10) 1JKK0J (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare

periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02238

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer S.A.L.F.».

Con la determina n. aRM - 83/2025 - 141 del 4 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RINGER S.A.L.F.

Confezioni:

030719052 «soluzione per infusione» 1 sacca 1000 ml;

030719076 «soluzione per infusione» 1 sacca 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02290

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Aristo».

Con la determina n. aRM - 84/2025 - 3773 dell'8 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Acido Acetilsalicilico Aristo

confezione A.I.C. n. 046280018;

«100 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 046280020;

«100 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 046280032;

«100 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02291

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Teva».

Con la determina n. aRM - 85/2025 - 813 dell'8 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA:

confezione: 043236013;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236025;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236037;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236049;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236052;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236064;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236076;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236088;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236090;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236102;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236114;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236126;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236138;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236177;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236140;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236153;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236165;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al;

confezione: 043236189;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02292

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

Volete Voi che sia abrogata la legge 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», limitatamente a:

Art. 1, comma 20, con riferimento alle parole: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.»;

Art. 1, comma 21, integralmente;

Art. 1, comma 22, integralmente;

Art. 1, comma 23, integralmente;

Art. 1, comma 24, integralmente;

Art. 1, comma 25, integralmente;

Art. 1, comma 26, integralmente.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del comitato promotore in - via Trieste n. 9 - 16145 - Genova - e-mail: pugliesel264@gmail.com

25A02367

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 17 febbraio 2025 - Modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal contributo corrisposto annualmente dai titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 febbraio 2025, sono state definite, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal versamento dei contributi a carico dei titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, destinate ai comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A02264

REGIONE UMBRIA

Legge regionale 11 aprile 2025, n. 2 - Disposizioni in materia di tributi regionali

(*Omissis*);

Art. 1.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, di Imposta regionale sulle attività produttive e relative norme finanziarie

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

a) fino a 15.000,00 euro, maggiorazione dello 0,5 per cento;

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 1,79 per cento;

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro maggiorazione del 1,89 per cento;

d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 2,1 per cento.

2. Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è maggiorata di 0,40 punti percentuali.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.».

(*Omissis*).

25A02351

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*
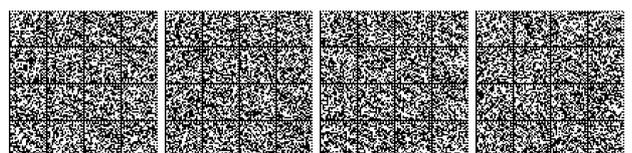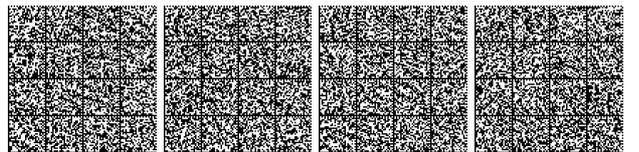
(WI-GU-2025-GU1-088) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
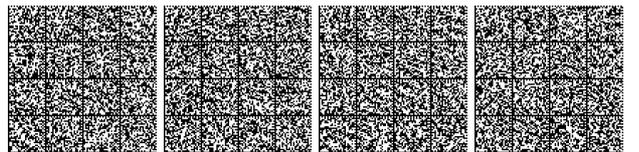
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
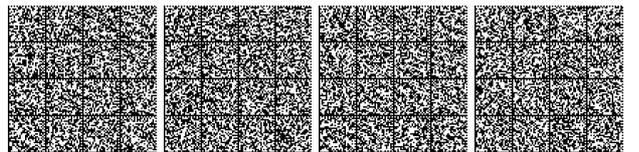
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C